

COMMISSIONI RIUNITE INTERNI (I) ED ESTERI (II)

II.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE **MARAZZA**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	9
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Riforma della carriera diplomatica (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>). (1785)	9
PRESIDENTE	9, 10, 12, 14, 15, 16
DELLE FAVE, <i>Relatore per la Commissione interni</i>	9, 11, 15
BERTINELLI	9, 15
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	9, 10, 12, 13, 15
TESAURO	10
LONGHENA	10
NITTI	10
RUSSO PEREZ	10, 11, 12
AMBROSINI	10, 11, 12
MORO ALDO	11, 14
MONTINI, <i>Relatore per la Commissione esteri</i>	11, 14, 15, 16
GIACCHERO	12
CLERICI	13
RUSSO CARLO	14
MARTUSCELLI	15, 16

La seduta comincia alle 9,15.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Casalnuovo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della carriera diplomatica. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (1785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della carriera diplomatica.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta precedente fu approvato l'articolo 1 con alcune modifiche proposte dall'onorevole Tesauro. Dobbiamo, ora, esaminare un emendamento aggiuntivo a questo articolo, presentato dall'onorevole Martuscelli, del seguente tenore:

« Il requisito di cui alla lettera c) può essere escluso solo sulla base di provvedimenti giudiziari o amministrativi, divenuti inoppugnabili, attinenti alla capacità civile o alla condotta morale ».

DELLE FAVE, *Relatore per la Commissione interni*. La lettera c) ripete la formula già adottata per tutti gli altri concorsi. Mi sembra perciò strano che, proprio per i concorsi in diplomazia, si voglia usare un criterio di maggiore larghezza. Sono, quindi, contrario all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Martuscelli.

BERTINELLI. Non c'è nessun atto giudiziario che stabilisca la condotta morale.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Martuscelli.

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ESTERI) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1, proposto dall'onorevole Martuscelli, del quale ho dato precedentemente lettura.

(Non è approvato).

TESAURO. In relazione all'articolo 1, desidero presentare il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite I e II, nell'approvare il disegno di legge n. 1785, richiamano l'attenzione del Ministero degli affari esteri sulla circostanza che alcune lauree rilasciate dalle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, di economia e commercio, pur avendo una denominazione diversa da quella indicata nell'articolo 1°, hanno, senza dubbio, a tutti gli effetti, lo stesso valore ».

Si tratta di lauree che non sono di carattere politico, ma sociale e politico, o economico e sociale, o economico sociale e politico. Quindi, è il caso di richiamare l'attenzione del Ministero su queste lauree che hanno tutte lo stesso valore, perché presuppongono lo stesso ordine di studi.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per lauree in scienze politiche si intendono anche tutte le lauree ritenute equipollenti. Il Governo accetta l'ordine del giorno come interpretazione dell'articolo 1°, non come raccomandazione. D'altra parte non è possibile aggiungere « o titoli equipollenti », perché equipollente sarebbe anche la laurea in lettere.

TESAURO. Non insisto, dopo le dichiarazioni del Governo, sulla votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo, allora, all'articolo 2:

« Chi ha partecipato a due concorsi per la carriera diplomatica senza avervi conseguito la idoneità non può essere ammesso ad un terzo ».

A questo articolo è stato proposto un emendamento aggiuntivo dall'onorevole Treves, del seguente tenore:

« Ai candidati invalidi, reduci, profughi, combattenti e assimilati, che abbiano avuto almeno la sufficienza in tutte le prove scritte in uno dei due concorsi sostenuti, senza per altro raggiungere la prescritta media del sette, potrà, in via eccezionale, essere consentita la partecipazione a un terzo concorso ».

L'onorevole Treves non è presente.

LONGHENA. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Treves che ritengo debba trovare posto tra le disposizioni transitorie. Vi sono degli invalidi o combattenti, i quali, per le vicende degli anni precedenti, non hanno potuto raggiungere la necessaria preparazione, ma che potranno raggiungerla all'epoca del terzo concorso. In fondo, con questo emendamento non concederemmo nulla, ma constateremmo solo che giovani i quali possono essere oggi impreparati, possono, successivamente, acquistare una preparazione tecnica necessaria per superare gli esami.

Abbiamo degli esempi confortevoli di giovani che, bocciati in determinate materie, sono poi diventati professori universitari nelle stesse.

In secondo luogo, non trovo giusto quanto è stabilito all'articolo 2. Può avvenire che un candidato in due concorsi abbia raggiunto il 7 in tutte le prove di diritto, mentre in una prova di lingue abbia raggiunto il 5 o il 4. A distanza di qualche anno, egli potrà essersi impadronito di questa lingua e potrà essere in grado di vincere il concorso. Io capirei che l'esclusione dal terzo concorso fosse fatta in seguito ad un giudizio, da parte della commissione, di impreparazione assoluta o di insufficienza. Ma voi sapete con quale criterio elastico i commissari danno il 6 o il 7.

Ritengo perciò la norma eccessivamente rigorosa.

Per queste ragioni, propongo la soppressione dell'articolo 2 e, in via subordinata, l'accoglimento dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Treves.

NITTI. Io trovo eccessivamente severa la disposizione dell'articolo 2, perché i giovani che debbono prepararsi ai concorsi lo fanno spesso in due o tre anni, attraverso sacrifici enormi delle loro famiglie. Quindi, sarei favorevole, in linea di massima, a portare i concorsi a tre e all'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Treves.

RUSSO PEREZ. Concordo sulla soppressione dell'articolo 2 che, secondo me, non ha ragione d'essere. L'essere bocciati a un concorso non significa essere incapaci, perché la bocciatura può avvenire anche in una materia tecnica, nella quale la preparazione può essere compiuta successivamente.

AMBROSINI. Tutti i concorsi per accedere ai pubblici impieghi sono naturalmente importanti; ma è superfluo ricordare che i concorsi per la carriera diplomatica debbono essere considerati i più delicati ed importanti, perché ciascuno di questi funzionari, anche nei gradi più modesti, rappresenta all'estero

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

lo Stato. Quindi lo Stato deve richiedere da questi funzionari — ai quali dà i mezzi per mantenersi in una adeguata posizione di decoro — un rendimento e una preparazione adeguati.

Io comprendo che il fallimento in un concorso non significa incapacità assoluta; però, quando un candidato si presenta a un concorso così importante senza una adeguata preparazione, dà già prova di una mancanza di senso di responsabilità, che va presa in considerazione.

Il caso di studenti bocciati, divenuti poi professori universitari, non può essere invocato, perché si tratta di specializzazioni. Il diplomatico o il console debbono invece possedere dei requisiti complessi, per cui il candidato che ha fallito in due prove, non ha naturalmente alcun certificato di incapacità, ma ha dimostrato che per due determinati concorsi...

RUSSO PEREZ. Non ha avuto raccomandazioni sufficienti.

AMBROSINI. ... non aveva una preparazione sufficiente.

Certamente, onorevole Russo Perez, dalla piaga delle raccomandazioni non si salva nessuno. Però, avendo presieduto l'ultima commissione di concorso al Ministero degli esteri, debbo dichiarare che la commissione ha funzionato in maniera assolutamente esemplare, nonostante che i tentativi di pressione siano stati tanti, da poter indurre qualcuno a diventare ingiusto per reazione.

Detto questo e riconfermato che certamente la non approvazione agli esami di concorso non significa dare un certificato di incapacità a un candidato, debbo aggiungere che sono pienamente favorevole all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Treves, perché mi sono reso conto delle difficoltà a cui qualche candidato è dovuto andare incontro, specialmente nel periodo turbinoso che abbiamo attraversato. Quelle previste dall'onorevole Treves sono categorie che meritano, in questo momento, una speciale considerazione.

Senonché, per una ragione di giustizia, io vorrei fare un'aggiunta, perché, oltre ai combattenti, ai partigiani, ai profughi e assimilati, c'è della gente che ha sofferto gravemente a causa degli eventi bellici.

Aggiungerei quindi questo inciso: « o comunque gravemente danneggiati a causa di eventi bellici ».

Infine, debbo, per chiarezza, far presente alla Commissione che l'emendamento dell'onorevole Treves, così come è stato proposto, avrebbe il carattere di efficacia permanente,

mentre dovrebbe essere, caso mai, una norma transitoria. Ora, come norma transitoria, bisognerebbe dire: « in uno dei due ultimi concorsi sostenuti », aggiungendo cioè la parola « ultimi ». Altrimenti questa norma potrebbe continuare ad avere efficacia indefinitamente per l'avvenire. Se la Commissione ritiene che la norma debba essere permanente, lasci pure l'emendamento così come è, altrimenti deve accogliere il mio suggerimento.

MORO ALDO. Desidero confermare quanto ha detto l'onorevole Ambrosini e ricordare che la norma dell'articolo 2 vige anche per altri concorsi, come quello per la magistratura. Senza di essa si creerebbe un disordine nell'amministrazione e anche una pericolosa illusione per i candidati, riprovati in due concorsi. È nel loro interesse che si decidano a scegliere un'altra via.

MONTINI, Relatore per la Commissione esteri. Io sono contrario alla proposta dell'onorevole Longhena di sopprimere l'articolo 2 perché ritengo che un candidato, che non ha superato due concorsi, anche per una deficienza specifica, difficilmente potrebbe essere preparato per un terzo.

Accetto, come norma transitoria, l'emendamento proposto dall'onorevole Treves, con l'aggiunta dell'onorevole Ambrosini.

DELLE FAVE, Relatore per la Commissione interni. In aggiunta agli argomenti già esposti in favore del mantenimento dell'articolo 2, mi permetto di rilevare che all'articolo 1 è detto che si è ammessi ai concorsi dai 21 ai 30 anni. Normalmente ci si laurea a 23 anni; non vedo, quindi, come vi possa essere la pratica possibilità, nello spazio di sette anni, di ripetere tre volte il concorso.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Treves, credo che potrebbe essere approvato come norma transitoria, perché viene incontro a una situazione eccezionale. In linea di principio non sarei d'accordo, perché l'essere partigiano, reduce, combattente, può costituire tutto al più una ragione di preferenza in caso di parità di merito.

Per quanto riguarda l'inciso proposto dall'onorevole Ambrosini, sono invece assolutamente contrario, perché non so chi dovrebbe attestare questo grave danno subito. Con questo inciso, praticamente, si eluderebbe la legge, perché non c'è nessuno che non possa dimostrare di avere avuto la casa abbattuta o qualche altro danno di guerra.

MORO ALDO. Per quanto riguarda la formulazione dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Treves, mi pare strano che si ac-

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

cenni alla « eccezionalità ». L'eccezionalità è intrinseca nel fatto che si tratta di una norma transitoria; mentre il dire « in via eccezionale » può creare imbarazzo circa i poteri di ammissione da parte dell'amministrazione. Se si accetta l'emendamento Treves, bisogna dire: « sono ammessi ».

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo ai pareri dei relatori, per quanto riguarda la proposta di sopprimere l'articolo 2.

Per quanto riguarda l'emendamento Treves-Longhena, l'accetto come norma transitoria. Bisogna, però, eliminare il carattere di eccezionalità, dicendo « è consentita la partecipazione a un terzo concorso ». Inoltre si potrebbero sostituire le parole « in uno dei due concorsi », con le seguenti « nei concorsi successivi al 1945 ».

Non accetto la proposta dell'onorevole Ambrosini, perché questa creerebbe una difficoltà interpretativa e un caso nuovo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il mantenimento dell'articolo 2, del quale gli onorevoli Longhena e Russo Perez hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

Porrò, quindi, in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ambrosini, da inserire nell'emendamento Treves: « o comunque gravemente danneggiati a causa di eventi bellici ».

RUSSO PEREZ. Io voterò a favore, perché la sua approvazione corrisponde praticamente alla soppressione dell'articolo 2.

GIACCHERO. Si deve intendere danneggiati nei beni o nelle persone?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ritengo che sia difficile dimostrare che ci sia un solo italiano che non sia stato danneggiato dalla guerra.

AMBROSINI. Mi accorgo che la maggioranza è contraria all'emendamento. Non insisto, quindi, per la sua votazione; non per evitare che l'emendamento risulti formalmente respinto, ma per evitare che una votazione contraria possa pregiudicare l'interpretazione giustamente benevola delle parole « combattenti e assimilati ».

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Debbo fare una precisazione: l'interpretazione della parola « assimilati » è data dalla legge. Quindi il Governo si rimette alla legge che già esiste.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Treves — che sarà inse-

rito, se approvato, alla fine della legge come disposizione transitoria — nel nuovo testo risultante dalle modifiche testé proposte:

« Ai candidati invalidi, reduci, profughi, combattenti e assimilati, che abbiano avuto almeno la sufficienza in tutte le prove scritte nei concorsi successivi al 1945 sostenuti senza per altro raggiungere la prescritta media del 7, è consentita la partecipazione ad un terzo concorso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli 3, 4, 5, 6 e 7 che, se non vi sono osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

« La composizione della Commissione giudicatrice, le modalità ed i programmi d'esame del concorso sono stabiliti con norme regolamentari ».

(È approvato).

ART. 4.

« I vincitori del concorso sono nominati « volontari ».

(È approvato).

ART. 5.

« I « volontari » sono nominati « addetti » nell'ordine di una graduatoria stabilita previo giudizio del Consiglio di amministrazione dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo di 18 mesi, dei quali i primi 6 mesi presso l'Amministrazione centrale e non meno di altri 6 mesi presso un ufficio all'estero.

« Coloro che non sono giudicati idonei sono dispensati dal servizio senza alcun diritto ad indennità ».

(È approvato).

TITOLO II.

RUOLO, FUNZIONI E TITOLI

ART. 6.

« Il ruolo organico del personale della carriera diplomatica è stabilito nella tabella allegata alla presente legge ».

(È approvato).

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

ART. 7.

« Il personale diplomatico in servizio all'estero assume le qualifiche corrispondenti alle funzioni delle quali è incaricato e cioè:

a) nelle Ambasciate le qualifiche di Ambasciatore, Consigliere d'ambasciata, Primo Segretario e Segretario d'ambasciata;

b) nelle Legazioni le qualifiche di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, Primo Segretario e Segretario di Legazione;

c) negli Uffici consolari di 1^a categoria le qualifiche di Console generale, Console, Console aggiunto e Vice Console ».

(È approvato).

Segue l'articolo 8:

« È vietato il conferimento dei titoli onorifici di qualsiasi grado dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo nei casi di cessazione dal servizio, in base all'articolo 103 del decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

« È parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ».

A questo articolo l'onorevole Clerici ha presentato un emendamento soppressivo totale. Il proponente ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CLERICI. A me sembra che questo articolo sia del tutto estraneo al disegno di legge vero e proprio, cioè alla riforma della carriera diplomatica. Qui si tende ad abolire una norma che, a quanto mi consta, è osservata in tutti gli stati moderni ed è stata sempre osservata nel nostro Stato.

Finora avveniva che, quando il Governo o il Ministero degli esteri, per esso, riteneva che una persona la quale avesse esercitato o stesse esercitando delle importanti funzioni nei rapporti con l'estero, meritasse un titolo onorifico, gli si attribuiva quello di ambasciatore o ministro plenipotenziario. Ciò, alcune volte per dargli un compenso o un lustro per quello che aveva fatto in favore dell'Amministrazione, altre volte per dargli un titolo che valesse, soprattutto, nei rapporti internazionali di fronte ad altri rappresentanti di Stati esteri che questa qualifica avevano. E ciò per porlo in una posizione di maggior prestigio, a vantaggio dell'ufficio di cui era investito.

Questo titolo è stato dato con grande parsimonia: mi pare soltanto una o due volte dal Governo della Repubblica Italiana. Ora, per-

ché dovremmo inserire una norma come questa, che costituisce, da parte del potere legislativo, un divieto a qualsiasi Ministro di attribuire questi titoli che rappresentano un riconoscimento, più che una decorazione? Oggi i rapporti internazionali sono molto complessi: si presentano, cioè, questioni di carattere economico, finanziario, commerciale, emigratorio, ecc. Molte volte, il Governo si serve di alti funzionari esperti di altri Ministeri — del tesoro, delle finanze, dell'industria, ecc. — e qualche volta anche di persone estranee all'Amministrazione. Queste persone vanno a rappresentare il nostro paese col loro grado. Ma, poiché nei ministeri economici e finanziari il massimo grado che si può raggiungere è il quarto, essi vengono a trovarsi insieme a funzionari del Ministero degli esteri che possono raggiungere anche il terzo e il secondo grado; e quindi in uno stato di disagio. Inoltre, in alcuni istituti internazionali vi sono molti rappresentanti, praticamente permanenti dell'amministrazione, aventi il grado quarto (così nell'organizzazione internazionale per le tariffe doganali e l'organizzazione del commercio, che ha tenuto già due riunioni, una delle quali ad Annecy l'anno scorso, che è durata quattro o cinque mesi, e l'altra quest'anno a Portet, che è durata sette od otto mesi). Perché si vuole impedire di assegnare a costoro un titolo che li ponga alla pari dei loro colleghi del Ministero degli esteri?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero dare un chiarimento: non è affatto proibito a chi si trova in missione all'estero, come per esempio l'onorevole Lombardi a Parigi, di Nola a Ginevra, di avere temporaneamente il titolo di ambasciatore o di ministro. È proibito avere il titolo onorifico da mettere sul biglietto da visita « vita natural durante ».

Con questo articolo si vuole soltanto evitare che avvenga l'inflazione dei titoli, di cui vediamo le dannose conseguenze in tanti altri settori, non soltanto in questo. Bisogna evitare che, per aver adempiuto a determinate funzioni o per motivi vaghi, si possa dare il titolo di ambasciatore o di ministro onorario.

CLERICI. Ma questo titolo conferito temporaneamente è qualche cosa che non dà il necessario prestigio negli ambienti internazionali, che sono anche oggi molto sensibili a queste sfumature. Perché si vuole, dunque, proibire quello che tutti i governi fanno e che il Governo italiano ha fatto finora?

Secondo me, questa norma è una pretesa dagli stessi funzionari degli esteri, che hanno

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

delle suscettibilità molto delicate e che costituiscono una specie di circolo chiuso, una specie di club, di consorteria. Costoro sono gelosi delle loro prerogative.

Il Governo potrà non dare mai questo titolo, ma che una legge lo proibisca espressamente non mi sembra proprio possa essere accolto.

RUSSO CARLO. Sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Clerici, in parte proprio per le ragioni addotte dallo stesso proponente. Egli ha detto che la diplomazia di oggi ha delle caratteristiche diverse da quella di un tempo. Sono pienamente d'accordo e penso quindi che i titoli debbono corrispondere alle funzioni effettivamente esercitate. Non possiamo indulgere con i desideri o con la mentalità di un periodo superato, in cui i titoli di ambasciatore o di ministro venivano considerati dei titoli onorifici. Il titolo di ambasciatore o di ministro vada a chi ne esercita le funzioni e per il periodo che le esercita. Il pericolo che funzionari di altri ministeri si trovino all'estero in condizioni di svantaggio non sussiste, perché per quel periodo essi avranno le lettere credenziali come ministri o come ambasciatori, secondo l'importanza del compito loro affidato.

Io non credo che i titoli di ambasciatore o di ministro debbano essere considerati titoli onorifici al pari degli ordini cavallereschi; e trovo un motivo di elogio per il governo l'aver voluto limitare la propria facoltà di conferire tali titoli e di aver chiesto al Parlamento attraverso un disegno di legge di impedire che possano verificarsi nel futuro quegli abusi che nel passato si sono verificati.

MONTINI, Relatore per la Commissione esteri. Lo scopo fondamentale della legge è quello di creare una autentica classe di funzionari degli esteri. Il titolo quindi deve corrispondere all'autentico espletamento delle funzioni. Io sono perciò contrario all'emendamento Clerici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo dell'articolo 8, avvertendo che l'onorevole Clerici ne ha chiesto la soppressione.

(E approvato).

Passiamo al Titolo III:

AVVICENDAMENTO

ART. 9.

« Nessun funzionario di grado inferiore al 4° può, salvo diverso provvedimento adottato su parere conforme del Consiglio di ammini-

strazione, rimanere in servizio all'estero per più di otto anni consecutivi, né essere trasferito da una ad altra sede all'estero, oppure richiamato al Ministero, prima che siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui ha assunto le sue funzioni, o tre anni quando sia Titolare di un ufficio all'estero.

« Dopo ogni periodo di servizio all'estero, quello di servizio al Ministero è di non meno di due anni e di non più di quattro anni, salvo diverso provvedimento adottato su parere conforme del Consiglio di amministrazione.

« Il servizio all'estero deve svolgersi in modo da consentire l'avvicendamento delle funzioni diplomatiche con quelle consolari. A tale scopo nessun funzionario di grado inferiore al 4° può esercitare funzioni diplomatiche e consolari per un periodo superiore a quattro anni consecutivi in ciascun ramo del servizio, salvo diverso provvedimento adottato su parere conforme del Consiglio di amministrazione ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma, dall'onorevole Moro Aldo. L'onorevole Moro Aldo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MORO ALDO. Basteranno poche parole per chiarire le ragioni per le quali chiedo la soppressione di questo comma. Con questo articolo 9, in sostanza, si tende a limitare i poteri dell'amministrazione in ordine ai trasferimenti da un servizio all'altro dei vari funzionari, da una sede all'altra, dalla sede estera al Ministero, e viceversa. Tutto il complesso dell'articolo potrebbe essere considerato eccessivamente limitativo dei poteri dell'amministrazione, la quale, per ragioni di servizio, può avere necessità di trasferire i suoi funzionari prima che siano trascorsi i termini rigorosi fissati nei primi due commi. Tuttavia, mi rendo conto che i primi due commi sono una garanzia per i funzionari, i quali sono così tutelati, in linea di massima, di fronte a possibili arbitri o a possibili favoritismi dell'amministrazione. Su questi due commi non ho obiezioni, quantunque possano presentare all'atto pratico degli inconvenienti.

L'ultimo comma, invece, non è accettabile in modo assoluto, perché stabilisce che i funzionari della carriera unificata — quale risulterà dall'approvazione di questo disegno di legge — debbono automaticamente fare quattro anni di servizio diplomatico e poi quattro anni di servizio consolare. Così si crea una staticità eccessiva che può essere

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

estremamente dannosa per l'amministrazione, la quale si vedrebbe costretta a privarsi di un funzionario, particolarmente adeguato a un servizio diplomatico, dopo che abbia esercitato per quattro anni le sue funzioni, perché deve essere trasferito per i quattro anni successivi al servizio consolare.

Né mi pare che sia un rimedio sufficiente la riserva del conforme parere del Consiglio d'amministrazione.

Vorrei, poi, sottolineare che questa legge, inevitabilmente, porterà alla ammissione nella carriera unificata di un personale che sarà meno adatto alle funzioni diplomatiche, per avere esercitato durante quasi tutta la sua vita le funzioni consolari. Vi sono dei funzionari che furono immessi nel 1928 con concorso speciale, e che sono stati per venti o venticinque anni in funzioni consolari. Questi vengono ad assumere, in base alla legge, il rango di ministri. Se l'amministrazione fosse obbligata ad applicarli senz'altro — per avere finora esercitato più di quattro anni di funzioni consolari — alla funzione diplomatica, si renderebbe la vita impossibile al Ministero degli esteri, perché si dovrebbero trovare dei posti diplomatici per questi funzionari consolari anziani, che non hanno mai svolto attività diplomatica, con danno evidente al prestigio del paese e alla efficacia delle nostre rappresentanze all'estero.

Quindi, almeno su questo punto, pur riaffermando la unità delle funzioni diplomatiche e consolari, si deve lasciare all'amministrazione il potere di determinare quali sono in concreto le funzioni più idonee per ciascun funzionario e stabilire il periodo che ciascun funzionario deve trascorrere nell'uno o nell'altro servizio, tenendo conto delle attitudini di servizio e delle esigenze dei diversi servizi.

DELLE FAVE, *Relatore per la Commissione interni*. Io sono favorevole all'emendamento soppressivo dell'onorevole Moro. Vorrei aggiungere che, mentre il significato fondamentale di questa legge è l'unificazione della carriera, quest'ultimo comma mantiene quella separazione che vogliamo eliminare.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento soppressivo, perché l'ultimo comma dell'articolo 9 riporta effettivamente alla separazione delle due carriere. Un console generale di seconda classe che eserciti bene le sue funzioni da sei o sette anni, oggi dovrebbe essere mandato senz'altro a fare il consigliere d'ambasciata. È un criterio troppo rigido.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 9.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il terzo comma del quale l'onorevole Moro chiede la soppressione.

(Non è approvato).

Il terzo comma si intende pertanto soppresso.

Passiamo al Titolo IV:

PROMOZIONI E NOMINE

ART. 10.

« Tutte le promozioni fino al grado 5° incluso sono subordinate alla permanenza di un minimo di due anni nel grado immediatamente inferiore, salvo che per la promozione al grado 10° ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

« Le promozioni ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 5° sono conferite con decreto ministeriale su parere del Consiglio d'amministrazione.

« Del predetto Consiglio, in sede di avanzamento, non possono far parte funzionari di grado inferiore al 5°.

« Le nomine ai gradi 4°, 3° e 2° sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri ».

BERTINELLI. Che cosa significa: « Del predetto Consiglio, in sede di avanzamento, non possono... » ?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Quando questo Consiglio delibera su questioni di avanzamento. Effettivamente è meglio dire: « ... in sede di deliberazione di avanzamento... ».

MONTINI, *Relatore per la Commissione esteri*. La redazione grammaticale definitiva sarà migliorata in sede di coordinamento.

MARTUSCELLI. In questo articolo è detto: « ... sono conferite con decreto ministeriale su parere del Consiglio d'Amministrazione ». Mi pare che sarebbe il caso di mettere: « ... su conforme parere... », perché, essendo il parere un provvedimento consultivo, sembrerebbe che il consiglio d'amministrazione possa dare un parere e il Ministro possa fare come meglio crede.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È così. Se mettiamo « su conforme parere » diventa un parere vincolante.

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1951

MARTUSCELLI. Io vorrei, appunto, che il parere fosse vincolante. Per questi gradi inferiori, è il Consiglio d'amministrazione quello che meglio può valutare il funzionario.

MONTINI, *Relatore per la Commissione esteri*. Non sono d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Martuscelli.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Martuscelli aggiuntivo al primo comma della parola « conforme », dopo le parole « su parere ».

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 11, del quale ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

« Le promozioni ai gradi 10° e 9° sono conferite per anzianità congiunta al merito ai funzionari di gradi 11° e 10° che nel periodo anteriore abbiano riportato le qualifiche di ottimo o di distinto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché è iniziata la seduta dell'Assemblea, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 10,30.